TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	Capo I DISPOSIZIONI GENERALI		
	1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa dell'UnioneEuropea, dei trattati internazionali e di qualsiasi altra disposizione di settore, disciplina la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 2. L'ordinamento della professione, in considerazione della tutela dell'interesse pubblico cui è preposto lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e di EspertoContabile: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione e assicura l'idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce che l'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile sia fondato sull'autonomia, sull'indipendenza, sulla probità, sulla dignità e sul decoro; c) prescrive l'obbligo della correttezza, della qualità, della competenza e della diligenza nell'esecuzione della prestazione professionale; d) favorisce l'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito e delle prerogative tecniche.		

1. Oggetto della professione.

- 1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
- 2. In particolare, formano oggetto della professione le sequenti attività:
- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, d patrimoni e di singoli beni;
- b) le perizie e le consulenze tecniche;
- c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

1-bis Oggetto della professione.

- 1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo» è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e dirittod'impresa e, comunque, nelle materie finanziarie, tributarie, societarie, economiche, amministrative lavoristiche e della crisi d'impresa e da sovraindebitamento.
- seguenti attività:
- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, d patrimoni e di singoli beni;
- b) le perizie e le consulenze tecniche;
- c) la consulenza aziendale e il controllo di gestione;

Suggeriamo al punto 1 dell'Art. 1 bis di cambiare il termine lavoristiche con giuslavoristiche; e aggiungere enti pubblici e terzo settore.

2. In particolare, formano oggetto della professione le Suggeriamo di aggiungere alla lettera c) le funzioni di controllo aziendale (strategico, di gestione, procedurale, amministrativo contabile) tra queste a funzione di compliance, la funzione di gestione di rischi aziendali e di audit.

TESTO VIGENTE		
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla	d) la consulenza in materia di redazione e certificazione	(anche in formato digitale) omettere perché ci
attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro	dei bilanci, il controllo in merito alla attendibilità di	sembra limitativo.
documento contabile delle imprese ed enti pubblici e	bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento	Schibia inincacivo.
privati;	contabile, anche in formato digitale, delle imprese e di	Suggeriamo di aggiungere alla lettera d) "anche"
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;	enti pubblici e privati; certificazione della corretta	prima di ai fini degli imponibili fiscali dichiarati.
	applicazione dei principi contabili nella determinazione	
	degli imponibili dichiarati;	
	e) la consulenza su gestione, strategie, pianificazioni e	
f) la funzioni di cindaca a di ravisara nella sociatà	ristrutturazioni aziendali;	
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali edenti pubblici.	f) le funzioni di sindaco, di componente di organi di controllo e di revisore nelle societàcommerciali, enti non	
commercian, end non commercian cuenti pubblici.	commerciali ed enti pubblici;	
	g) la consulenza fiscale e le attività connesse alla	
	certificazione dei flussi fiscali digitalie la certificazione	
	del sistema di monitoraggio e controllo del rischio	
	fiscale;	
	h) la consulenza in materia di lavoro, previdenza ed	
	assistenza sociale e gli adempimentiprevisti da norme vigenti in materia di lavoro previdenza e assistenza	
	sociale;	
	i) la consulenza finalizzata alla predisposizione e	Suggeriamo di esplicitare alla lettera i) la
	all'efficace attuazione di modelli di organizzazione,	funzione degli organismi ODV, quindi organismi
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo	gestione e controllo, anche ai sensi del decreto	di vigilanza. Tra le altre funzioni suggeriamo di
è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento	legislativo 8 giugno 2001, n. 231;	aggiungere quella di compliance
delle seguenti attività:	I) le funzioni di responsabile per la protezione dei dati e	
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni	la consulenza per la conformità delle imprese al	
in merito ai bilanci di impreseed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;	
dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria,	m) la consulenza in materia di finanza agevolata a favore	
amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e	delle imprese e della PubblicaAmministrazione.	
del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici,	3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo	Suggeriamo di sostituire nella lettera m) ad
anche comunitari, nonché l'asseverazione della	è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento	"agevolata": Finanza d'impresa inclusa la finanza
rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie	delle seguenti attività:	agevolata.
pubbliche;	a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni	
b) le valutazioni di azienda;c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi	in merito ai bilanci di impreseed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista	
della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo	dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria,	
31 dicembre 1992, n. 545;	amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e	
d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e		

commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

anche dell'Unione europea, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;

- b) le valutazioni di azienda;
- c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cuial decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, gestore della crisi, commissario liquidatore, commissario straordinario disciplinati dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dalle leggi speciali, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di custode, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

d bis) gli incarichi di professionista indipendente ai sensi Inserire le attestazioni previste dal Codice della dell'articolo 2, lett. o) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

Crisi.

Suggeriamo inoltre di aggiungere l'attività inerente l'internazionalizzazione delle imprese, come di seguito:

- 1) la gestione tecnico finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali, **business** procurement e export management, sistemi di regolamento e finanziamento delle transazioni internazionali.
- 2) Consulenza strategica e di management, change management, consulenza strategia politica e pianificazione strategica ed operativa, analisi e formulazione di strategie di marketing.

TESTO VIGENTE D.Las. 28 ajuano 2005, n. 139 PROPOSTE ADC **BOZZA PROPOSTA 09.05.2024** d ter) gli incarichi di esperto per la composizione negoziata di cui all'articolo 2, lett. o bis) d.lgs. 12 e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri gennaio 2019, n. 14; organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri Proponiamo la seguente modifica alla lett. e): Le organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, funzioni di sindaco e quelle di componente di altri nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; nonché di amministratore, anche qualora il requisito organi di controllo o di sorveglianza, in società, richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in Albi f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario enti, enti non commerciali e del terzo settore, nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile; professionali: nonché di amministratore. f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti nei casi previsti dall'articolo 2409del codice civile e da quotate che contengono previsioni sull'andamento altre disposizioni normative; futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono q) la consulenza in materia di investimenti, un consiglio d'investimento; relativamente a valori mobiliari e a quote diorganismi di h) la valutazione, in sede di riconoscimento della investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli personalità giuridica delle fondazionie delle associazioni, appartenenti ai clienti; dell'adequatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; h) la valutazione, in sede di riconoscimento della i) il compimento delle operazioni di vendita di beni personalità giuridica delle fondazionie delle associazioni, mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di dell'adequatezza del patrimonio alla realizzazione dello distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, scopo; secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, I) l'attività di consulenza nella programmazione lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005. economica negli enti locali; n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di I) l'attività di consulenza nella programmazione impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; economica negli enti locali; n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di finanziamenti pubblici erogati alleimprese; impresa e di asseverazione dei business plan per o) la redazione e la asseverazione delle informative l'accesso a finanziamenti pubblici: ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli n) progettazione, tutoraggio, monitoraggio, enti pubblici e privati; rendicontazione e controllo dei finanziamenti pubblici a p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini chiunque erogati; delle agevolazioni previste dallenormative vigenti; o) la redazione e la asseverazione delle informative

ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli

enti pubblici e privati;	
p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini	
delle agevolazioni previste dallenormative vigenti;	
q) il deposito dell'atto di trasferimento di cui al secondo	
comma dell'articolo 2470 codicecivile, effettuato con le	
modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, decreto	
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con	Si propone di aggiungere al comma q) il deposito
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;	atti di cessione e affitto di azienda sottoscritti
r) l'analisi, la certificazione, la consulenza e/o	con firma digitale
l'attestazione contabile, amministrativa o	
fiscale, relativamente ai flussi di dati digitali;	
s) le certificazioni e attestazioni di conformità e	
corrispondenza economica, patrimoniale e finanziaria per	
conto di enti pubblici e soggetti privati;	
t) l'attività di consulenza e assistenza alle aziende ed	
enti relativa ai processi di	
digitalizzazione;	
u) l'attività di amministratore giudiziario di cui al d.lgs. 6	
settembre 2011 n. 159;	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo. 4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività: a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;	v bis) le attività di consulenza in materia di antiriciclaggio e anticorruzione. z) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo; 4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività: a) tenuta e redazione dei libri contabili e fiscali; controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridichediverse dalle società di capitali; a-bis) l'attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, tutti gli adempimentiprevisti da norme vigenti in materia	categorie per tutti e poi solo le specifiche per A) Separare
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ilcontrollo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile; e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i qualisia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del testo unico delle disposizioni legislative e	di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi nonché degli adempimenti in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.e la tenuta e la redazione dei relativi libri; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali, asseverazione e certificazione dei contratti di lavoro; d) la funzione di revisione legale dei conti e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; e) la revisione legale dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi	Suggeriamo di mettere all'A bis

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e loro successive modificazioni;

f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla

controllati o partecipati;

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i qualisia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e loro successive modificazioni;

f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

g) l'amministrazione di condomini ai sensi dell'articolo 71 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivitàprofessionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuita dalla

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge aiprofessionisti iscritti in altri albi.	legge e/o da regolamenti. Al di fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate dalla legge ai professionisti iscritti in altri Albi, lo svolgimento delle attività professionali di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile non è consentito a chi non possiede le competenze specifiche acquisite a seguito del superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Albo come disciplinati nella presente legge. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 39 bis, comma 2, qualora norme di settore richiedano agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il possesso di specifici requisiti di accesso per l'accesso ad Albi, elenchi e registri ovvero per l'esercizio di attività che rientrano nelle competenze attribuite dall'articolo 1 bis, comma 3, del presente decreto, coloro che possiedono il relativo titolo di specialista dicui all'articolo 39 bis potranno ottenere di diritto l'iscrizione nei citati Albi, elenchi e registri.	Segnaliamo un refuso (togliere di accesso)
2. Esercizio della professione. 1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo. 2. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel Capo IV del presente decreto legislativo. L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica. 3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che laesercita sia direttamente sia per il tramite dei Presidenti di corte di appello.	2. Esercizio della professione. 1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 bis è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo. 2. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel Capo IV del presente decreto legislativo. L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica. 3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che laesercita sia direttamente sia per il tramite dei Presidenti di corte di appello.	

 2-bis Esercizio della professione in forma associata 1. La professione di cui all'articolo 1 può essere esercitata in forma associata. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito al professionista in via personale. 2. Allo scopo di assicurare prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite associazioni con professionisti iscritti in Albi, elenchi o registri tenuti da Ordini o Collegi professionali diversi. 3. Le associazioni sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui hanno fissato la propria sede. La sede dell'associazione è quella indicata nello statuto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6 	
ter.	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
	2-ter Esercizio della professione in forma societaria 1. Salvo quanto previsto nei successivi commi, l'esercizio della professione in forma societaria è consentito conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011n. 183.¹ 2. Nelle società di cui al comma 1, in ogni caso: a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere professionisti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 34, ovvero professionisti iscritti in Ordini,Albi e Collegi di altre professioni; b) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione deve essere composta da soci professionisti iscritti in Ordini, Albi o Collegi. L'amministratore unico della società èun professionista iscritto all'Albo di cui all'articolo 34; c) è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interpostapersona. 3. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, si applica l'articolo 34, comma 6 bis.	
3. Tutela dei titoli professionali.	3. Tutela dei titoli professionali.	
1. È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui al successivo articolo 39, sia del termineabbreviato «commercialista» da parte di chi non ne abbia diritto.	Identico	

1 Le disposizioni transitorie, di coordinamento e finali dovranno essere formulate a seconda dell'atto normativo con cui sarà realizzata la riforma dell'Ordinamento professionale.

4. Incompatibilità.

- 1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
- a) della professione di notaio;
- b) della professione di giornalista professionista;
- c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologiadi mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
- d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- e) dell'attività di promotore finanziario.
- 2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora

4. Incompatibilità.

- 1. L'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile:
- a) con la qualifica di imprenditore commerciale individuale;

 In primis ci sembra non è giustificato un diverso trattamento per il soggetto che esercita in forma
- b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone che esercitano un'attività commerciale qualora il rapporto tra il volume di affari dell'attivitàd'impresa e quello dell'attività professionale sia superiore al 20%;
- c) con l'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- d) con l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
- 2. L'incompatibilità di cui alle lettere a) e b) non sussiste se l'oggetto della attività è limitato esclusivamente all'amministrazione e gestione di beni, personali o familiari, ad attività di mero godimento o conservative, ovvero nei trentasei mesi successivi all'acquisizione delle suddette attività di impresa per trasmissione ereditaria. I trentasei

In primis ci sembra non è giustificato un diverso trattamento per il soggetto che esercita in forma individuale rispetto a colui che esercita l'attività in forma di società di capitali, una volta deciso che la fallibilità del professionista non è più un ostacolo allo svolgimento dell'attività professionale. Inoltre è poco chiaro il periodo di riferimento in relazione al volume di affari afferente alla propria partecipazione

Andrebbe prevista una percentuale anche per le società di capitali; se si accetta che può essere esercitata un'attività commerciale seppur marginale (20%) non si può discriminare sulla modalità di esercizio...individuale, società di persone rispetto a quella di capitali.

Fondamentale è non perdere il contributo integrativo sulle società di servizi, ausiliari all'attività professionale che anzi dovrebbero essere obbligate ad applicare l'integrativo su tutto e sempre, in maniera da aumentare significativamente le pensioni senza aumentare il contributo soggettivo...

² Le disposizioni transitorie, di coordinamento e finali dovranno essere formulate a seconda dell'atto normativo con cui sarà realizzata la riforma dell'Ordinamento professionale.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incaricoprofessionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.	mesi decorrono dalla data del decesso del de cuius. L'incompatibilità è altresì esclusa qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. 3. In presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione l'incompatibilità è esclusa nel caso in cui il fatturato individuale dell'iscritto sia prevalenterispetto alla quota parte di fatturato della	
	società di servizi allo stesso imputabile. La verifica tra i fatturati della società e dell'iscritto è effettuata con riferimento alla media dell'ultimo quinquennio. 4. L'incompatibilità di cui al comma 1, lettera b) è altresì	
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gliordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.	esclusa qualora l'iscritto sia socio di una società tra professionisti, anche multidisciplinare, costituita e operante nelrispetto delle prescrizioni di legge. 5. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.	
	6. La situazione di incompatibilità è accertata dal Consiglio dell'Ordine in sede di verificaperiodica dell'Albo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), ovvero a seguito di segnalazioni provenienti da terzi e dalle casse di previdenza. Qualora il Consiglio dell'Ordine accerti la sussistenza di una situazione di incompatibilità dispone	
	la cancellazione dell'iscritto dall'Albo, dopo averlo sentito e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera l). La delibera di cancellazione indica i periodi per i quali è stata rilevatala	
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in	situazione di incompatibilità. 7. Qualora il Consiglio dell'Ordine accerti che la situazione di incompatibilità è stata rimossa, rimette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare. Nella delibera di trasmissione	

² Le disposizioni transitorie, di coordinamento e finali dovranno essere formulate a seconda dell'atto normativo con cui sarà realizzata la riforma dell'Ordinamento professionale.

vigore del presente decreto legislativo.	degli atti al Consiglio di disciplina sono indicatii periodi per i quali è stata rilevata la situazione di incompatibilità. 8. Le delibere del Consiglio dell'Ordine di cui ai commi 6 e 7 sono trasmesse ai soggettidi cui all'articolo 38 bis,
	comma 4 e alle casse di previdenza. 9. L'azione di accertamento dell'incompatibilità si prescrive in cinque anni dalla data di rimozione della relativa causa. 10. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con
	riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ²

² Le disposizioni transitorie, di coordinamento e finali dovranno essere formulate a seconda dell'atto normativo con cui sarà realizzata la riforma dell'Ordinamento professionale.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
5. Obbligo del segreto professionale.	5. Obbligo del segreto professionale.	
1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codicedi procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisoredi società od enti.	Identico	
6. Ordine professionale.	6. Ordine professionale.	
 Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco di cui al Capo IV costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali. 	·	
3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministerodella giustizia.		

6-bis. Conferimento dell'incarico e compenso

- 1. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
- 2. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
- 3. Sono vietati i patti con i quali il professionista percepisca come compenso in tutto oin parte una quota del bene oggetto della prestazione.
- utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che compenso professionale conferisce l'incarico professionalela prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
- 5. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta delConsiglio Nazionale, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso

non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione

Andrebbe specificato che l'incarico a titolo gratuito può riguardare solo i privati di piccole dimensioni e non certo la PA e le società e gli enti di grandi dimensioni, in correlazione con la norma sull'equo compenso.

4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di Il comma 4) sembra non conciliarsi con la rispettiva trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della norma deontologica di comunicare in forma scritta complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
	consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previstedalla legge.	
	6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.	
	7. In mancanza di accordo tra professionista e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In	
	mancanza di accordo il Consiglio dell'ordine, su richiesta dell'iscritto all'Albo, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa del professionista in relazione all'opera prestata.	
	8. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'iscritto all'Albo è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è	
	determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.	Capo II
Capo II GLI ORDINI TERRITORIALI	Capo II GLI ORDINI TERRITORIALI	GLI ORDINI TERRITORIALI

7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale.

- 1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialistied esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.
- 2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituitoun Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.
- 3. L'Assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.

7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale.

- 1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno duecento tra iscritti nella sezione A o nella sezione B dell'Albo e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.
- 2. L'Assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.
- 3. Gli Ordini territoriali possono sottoscrivere fra loro accordi per disciplinare losvolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

7 - bis. Coordinamenti Regionali

1. Gli Ordini territoriali costituiti nell'ambito della stessa Regione possono istituire il Coordinamento Regionale a cui sono attribuiti:

7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale.

In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno duecento **tra iscritti nella sezione A e nella sezione B dell'Albo** e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.

I coordinamenti regionali sono e saranno un veicolo per stimolare gli incontri e le idee tra gli ordini locali ma, a nostro avviso, non dovranno mai tradursi in un obbligo. Se si desidera però incentivarli attraverso l'istituzione di una norma ordinamentale, sarebbe necessario anche prevederne le regole per la costituzione e l'autoregolamentazione.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
	 a) compiti di supporto amministrativo agli Ordini territoriali nell'espletamento degli obblighi imposti dalla normativa vigente; b) funzioni di indirizzo per lo svolgimento comune di attività formative e la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati. 2. Alle riunioni del Coordinamento Regionale partecipano i Presidenti degli Ordini aderenti o, in loro assenza, i consiglieri dell'Ordine a ciò delegati. 3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Presidenti degli Ordini aderenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e ciascun Presidente esprime un solo voto a prescindere dal numero di iscritti all'Ordine. 	
8. Organi dell'Ordine territoriale. 1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori el'Assemblea degli iscritti. 1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto conle modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.	8. Organi dell'Ordine territoriale. 1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, l'Assemblea degli iscritti, il Collegio dei revisori, il Consiglio di disciplina e il Comitato pari opportunità. 2. L'Assemblea degli iscritti, il Consiglio di disciplina, il Collegio dei revisori ed il Comitatopari opportunità sono privi di rappresentanza esterna e non hanno autonomia patrimoniale.	Anteporre: l'Assemblea degli iscritti, Il Consiglio, Il Presidente, il Collegio dei revisori, il Consiglio di disciplina e il Comitato pari opportunità.

eleggibilità dei consiglieri.

- 1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, fra gli iscritti nell'Albo, sia nellaSezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella SezioneA Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.
- 2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:
- duecento;
- b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;
- c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;
- d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.
- 3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma
- 1 provvede il Presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.
- tutti gli iscritti nell'Albo.

9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, 9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri.

- 1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, fra gli iscritti nell'Albo, sia nellaSezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella SezioneA Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.
- 2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che seque:
- a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento:
 - b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;
 - c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;
 - d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.
 - 3. Alla determinazione del numero dei componenti Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma
 - 1 provvede il Presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.
- 4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a 4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi
 - i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34,

comma 8. Agli iscritti sospesi per morosità è riconosciuto il diritto di elettorato attivo epassivo qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste perle operazioni di voto. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 6. I membri del Consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. La ricandidatura per un nuovo mandato è possibile solo quando dal termine dell'ultimo mandato sia trascorso un mandato comp ancorchè parzialmente espletato dal consigli sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto l'ultimo mandato. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione delle liste perle operazioni di voto. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 6. I membri del Consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. La ricandidatura per un nuovo mandato è possibile solo quando dal termine dell'ultimo mandato sia trascorso un mandato comp ancorchè parzialmente espletato dal consigli sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto l'ultimo mandato.	TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
il diritto di elettorato attivo epassivo qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste perle operazioni di voto. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 6. I membri del Consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. La ricandidatura per un nuovo mandato è possibile solo quando dal termine dell'ultimo mandato sia trascorso un mandato comp annocrchè parzialmente espletato dal consigli sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto l'ultimo mandato. 6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte i possibile solo quando dal termine dell'ultimo mandato sia trascorso un mandato comp annocrchè parzialmente espletato dal consigli Siamo assolutamente contrari a prevedere te quali si è svolto l'ultimo mandato.	D.Lgs. 20 glugilo 2003, ii. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consiglidell'Ordine. 8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in caricaquattro anni. 9. I consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. 9. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in caricaquattro anni. 9. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in caricaquattro anni. 9. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica cinque anni e scade il 31 dicembre del quinto anno di mandato. Il Consiglio neoletto si insedia entro il 15 gennaio del primo anno di mandato. Il Consiglio Nazionale, kin modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale, che deve cemunque fissarla in l'uni di mandato dei consiglio Nazionale e le le lezio	data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive. 7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consiglidell'Ordine. 8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in caricaquattro anni. 9. I consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non	il diritto di elettorato attivo epassivo qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste perle operazioni di voto. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 6. I membri del Consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. La ricandidatura per un nuovo mandato è possibile solo quando dal termine dell'ultimo mandato sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto l'ultimo mandato. 7. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si svolgono, nel giorno individuato dal Consiglio Nazionale, in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale. 8. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consiglidell'Ordine. 9. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica cinque anni e scade il 31 dicembre del quinto anno di mandato. Il Consiglio neoletto si insedia entro il 15 gennaio del primo anno di mandato ³ . Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari urgenti e di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del Consiglio	La ricandidatura per un nuovo mandato è possibile solo quando dal termine dell'ultimo mandato sia trascorso un mandato completo ancorchè parzialmente espletato dal consigliere. Siamo assolutamente contrari a prevedere tempi più lunghi per le ricandidature; inoltre non è specificato alcunché sui casi in cui i mandati siano inferiori alla metà del mandato ordinario (per dimissioni o decadenza del consiglio). Riteniamo il solo voto telematico limitativo e mai auspicabile solo da remoto poiché le elezioni sono, come tutti gli altri momenti di incontro, fondamentali per il confronto tra professionisti. Auspichiamo pertanto che vi sia una voto elettronico in presenza al seggio, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale senza oneri a carico degli Ordini Territoriali, prevedendo

10. Cariche del Consiglio.

- 1. Fatta salva la carica del Presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
- 2. Il Vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
- Sezione A dell'Albo.
- 4. Ove manchino, o siano impediti, sia il Presidente che il Vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.
- 5. Ove manchi o sia impedito il Segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.

10. Cariche del Consiglio.

- 1. Fatta salva la carica del Presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio nomina, al proprio interno, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio può disporre la revoca del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 2. Il Vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
- 3. Può essere eletto Presidente solo un iscritto nella 3. Può essere eletto Presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.
 - 4. Ove manchino, o siano impediti, sia il Presidente che il Vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.
 - 5. Ove manchi o sia impedito il Segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.

Riteniamo eccessivamente discrezionale possibilità disporre la revoca del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere senza adequata motivazione per gravi motivi. Non vorremmo si arrivasse a "revoche" solo per ragioni politiche (nell'ipotesi ad es. di un VicePresidente scelto tra i componenti di minoranza).

³ Le disposizioni transitorie, di coordinamento e finali dovranno essere formulate a seconda dell'atto normativo con cui sarà realizzata la riforma dell'Ordinamento professionale.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
44 Attribunioni del Bussidante	dd Attaile and all Duranda and	
11. Attribuzioni del Presidente.1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine,	11. Attribuzioni del Presidente.	
presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra	Identico	
disposizione legislativa o regolamentare.	143/16/65	
2. Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.		
12. Attribuzioni del Consiglio.	12. Attribuzioni del Consiglio.	rappresenta istituzionalmente: il termine
Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal	Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal	istituzionalmente non è delimitato nelle funzioni
presente decreto legislativo e daaltre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:	presente decreto legislativo e daaltre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:	da svolgere e può indurre in errore.
a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli	a) rappresenta istituzionalmente, nel proprio ambito	
iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti	territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti	
locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio	con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del	
nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);	Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1,	
b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che Disciplinano la professione;	lettera a); b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di	
c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e	tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;	
provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal	c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e	
presente ordinamento;	provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal	
d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie	presente ordinamento;	
agli obblighi previsti dalle normerelative al tirocinio ed	d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie	
all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;	agli obblighi previsti dalle normerelative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della	
e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente,	professione;	
almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti	professione,	
di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative	e) cura l'aggiornamento dell'Albo e comunica	
certificazionie comunicando periodicamente al Consiglio	tempestivamente al Consiglio nazionale le variazioni	
nazionale tali dati;	apportate per via telematica; verifica periodicamente,	
f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle	almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti	
attività professionali, nonché per il decoro e	di legge in capo agli iscritti;	
l'indipendenza dell'Ordine; g) delibera i provvedimenti disciplinari;	f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e	
g) action a provicument disciplinari,	l'indipendenza dell'Ordine;	
	g) vigila sulla condotta degli iscritti, e in ogni caso in cui	"potenzialmente rilevanti" il termine è troppo
	rileva possibili violazioni di cuiall'articolo 49, comma 1,	generico, va circoscritto a dei casi concreti al fine
h) interviene per comporre le contestazioni che	o ha conoscenza di notizie potenzialmente rilevanti a fini	di evitare una discrezionalità poco auspicabile

sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;	disciplinari, trasmette senza indugio al Consiglio di disciplina gli atti relativi ai fatti e allenotizie rilevanti di cui sia venuto a conoscenza; h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, per fatti che non costituiscono violazione di legge o del codice deontologico, tra gli iscritti nell'Albo e, su richiesta di parte, fra gli iscritti ed i loro clienti; i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine anche utilizzando forme di collaborazione con altri Consigli dell'Ordine, sulla base di appositi protocolli di intesa,	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
	alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	per il conseguimento dei fini dell'Ordine;		
m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso	m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso		
commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;	commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;		
m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per	m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere		
genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al Presidente del tribunale nel cui circondario è istituito	al Presidente del tribunale nel cui circondario è istituito		
	l'Ordine per la nomina del Consiglio di disciplina,		
'Ordine per la nomina del Consiglio di disciplina, iservando almeno i due quinti dei posti al genere meno	assicurandol'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non		
appresentato;	inferiore a un terzo dei candidati;		
appresentato,	m-ter) raccoglie e verifica le domande pervenute dai		
	professionisti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti		
	indipendenti tenuto presso le camere di Commercio,		
	industria e artigianato e agricoltura ai sensi e per gli		
	effetti di quanto disposto dall'articolo 13 d.lgs. 12		
	gennaio 2019, n. 14;		
	m-quater) comunica, con cadenza annuale, alle Camere		
	di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura i		
	nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti		
	previstiper l'inclusione nell'elenco di cui alla precedente		
	lettera m- ter. Il Consiglio dell'Ordine comunica		
n) delibera la convocazione dell'Assemblea;	tempestivamente l'adozione nei confronti dei propri		
o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative	iscritti di sanzioni disciplinari più gravi della censura,		
agli iscritti;	nonché l'intervenuta cancellazione dall'Albo;		
stabilisce un contributo annuale ed un contributo	m- quinquies) designa un componente del comitato di		
per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa	cui di cui agli articoli 14 e 179- ter Regio decreto 18		
per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la	dicembre 1941, n. 1368;		
quidazione degli onorari;	n) delibera la convocazione dell'Assemblea;		
q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la	o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative		
iscossione ed il successivo accreditamento della quota	agli iscritti;		
leterminata ai sensi dell'articolo 29;	p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per		
) promuove, organizza e regola la formazione	l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per		
professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti	il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la		
e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei	liquidazione degli onorari;		
medesimi.	q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione		
	ed il successivo accreditamentodella quota determinata		
	ai sensi dell'articolo 29;		
	r) promuove e organizza e regola la formazione		
	professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti,		

e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. L'attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non ha fini di lucro; s) predispone il progetto di bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo; t) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese dichi vi ha interesse adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; u) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.	Riteniamo opportuno, viste le caratteristiche della professione del dottore commercialista, prevedere una normativa da seguire per la tutela dei clienti e del professionista nei casi previsti nel punto t)

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
13. Riunioni consiliari. 1. Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresiconvocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi. 2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso diparità prevale il voto del Presidente. 4. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscrittodal Presidente e dal Segretario.	13. Riunioni consiliari. Identico	
14. Decadenza dalla carica di consigliere. 1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutivealle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.	14. Decadenza dalla carica di consigliere. 1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica. 2. Il componente del Consiglio dell'Ordine destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio dell'Ordine decade e deve essere sostituito nel caso in cui le citate sanzioni disciplinari siano state confermate a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consigliodi disciplina nazionale o sia decorso il termine per l'impugnazione.	
 Delegazione dell'Ordine presso il tribunale. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. 	15. Delegazione dell'Ordine presso il tribunale. 1. Qualora la circoscrizione dell'Ordine sia formata dai circondari di più tribunali, il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia deve nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione. 2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.	

16. Sostituzione dei componenti del Consiglio.

1. Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.

16. Incompatibilità e sostituzione dei componenti del Consiglio.

- 1. La decadenza, le dimissioni o altro definitivo impedimento del Presidente comportanolo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio. Il Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione e la gestione degli affari urgenti fino alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17.
- 2. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. La sostituzione dei consiglieri con i primi dei non eletti nelle rispettive



TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. 3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il Presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dallaintervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio. 4. In caso di impedimento del Presidente, tale attribuzione è esercitata dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito. 5. Li incc a) o ord f) di g) o qua Comman mai	scadenza del Consiglio. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà	

17. Scioglimento del Consiglio.

- 1. Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.
- 2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.
- 3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decretodel Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'aAssemblea per la elezione dell'intero Consiglio che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.

18. Assemblea.

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17. Scioglimento del Consiglio.

Identico

18. Assemblea.

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
2. L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tuttigli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per	2. L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante posta elettronica certificata, è pubblicato sul sito web dell'Ordine ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordineper la durata del predetto termine.	
la durata del predettotermine. 3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21,	3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito con le modalità di cui al comma 2 la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane consecutive.La notizia è diffusa anche mediante pubblicazione sul sito web	
l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.	dell'Ordine. Salvo il disposto dell'articolo 21 commi 2 e 3, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a	
 4. Il Presidente e il Segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea degli iscritti. 5. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il Presidente ed il Segretario sono nominati dall'Assemblea. 	maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. 4. Il Presidente e il Segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea degli iscritti. 5. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il Presidente ed il Segretario sono nominati dall'Assemblea. 6. Non è ammesso il voto per delega. 7. L'Assemblea può svolgersi in modalità telematica	
19. Convocazione dell'Assemblea per	nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine. 19. Convocazione dell'Assemblea per	
l'approvazione dei conti.	l'approvazione dei conti.	
1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori,ha luogo nel mese di novembre di	Identico	
ogni anno. 2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del		

Collegio dei revisori,ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.		
20. Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. 1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine. 2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.	dei diritti di elettorato attivo di cui all'articolo 9 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
		, azionale
3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo	2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo	
scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi	scopo dell'adunanza, le modalità di espressione del	
componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle	voto, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio	
Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo,	rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e	
calcolato secondo i criteri di cui all'articolo9, comma 1.	B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di	
24 Assembles were Helestone del Constalle	cui all'articolo 9, comma 1.	
21. Assemblea per l'elezione del Consiglio	21. Assemblea per l'elezione del Consiglio	
dell'Ordine e del Collegio dei revisori.	dell'Ordine e del Collegio dei revisori.	
1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio	1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio	
elettorale formato dal Presidente e dal Segretario.	elettorale formato dal Presidente e dal Segretario,	
2 HAssambles & valids as intensing slower at	secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale	
2. L'Assemblea è valida se interviene almeno un decimo	,	
degli aventi diritto.	comma 1, lettera I).	
3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo	2. L'Assemblea è valida se interviene almeno un decimo	
dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta	degli aventi diritto.	
giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di	3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo	
partecipanti alla votazione comporta la nomina di un	dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta	
commissario da parte del Ministro della giustizia, su	giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di	
proposta del Consiglio nazionale.	partecipanti alla votazione comporta la nomina di un	
4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo	commissario straordinario da parte del Ministro della	
che godono dell'elettorato attivoai sensi dell'articolo 20,	giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.	
e che hanno almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.	4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo	Ci sembra eccessivamente penalizzar
	che godono dell'elettorato attivoai sensi dell'articolo 9,	prevedere l'esclusione dell'elettorato passivo p
5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base	che hanno almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo e	coloro che non siano in regola con il pagamer
di liste contraddistinte da un unico contrassegno o	siano in regola con il pagamento dei contributi	dei contributi previdenziali. In ogni ca
motto e dall'indicazione del Presidente che capeggia la	previdenziali.	andrebbero inclusi, per l'elettorato passi
lista, con un numero di candidati pari al numero dei	5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base	coloro i quali siano in regola con eventu
componenti il Consiglio aumentato di cinqueunità, nel	di liste contraddistinte da un unico contrassegno o	rateazioni.
rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1.	motto e dall'indicazione del Presidente che capeggia la	Si è assolutamente contrari alla sottoscrizione
Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio	lista, con un numero di candidati pari al numero dei	liste per le candidature. Tale fattispecie risulta
dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata	componenti il Consiglio aumentato di cinqueunità, nel	fatto penalizzante, non solo per un accesso am
per l'Assemblea elettorale. Sono ammesse solo le liste	rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1 e	all'elettorato passivo ma anche per una fo
nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo		riduzione della democrazia partecipata.
che al genere meno rappresentato sia attribuita una	genere meno rappresentato sia attribuita una quota non	
quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.	inferiore a un terzo dei candidati. Le liste, sottoscritte da	
,	un numero di iscritti all'Albo indicato nel regolamento	
6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la	elettorale adottato dal Consiglio Nazionale, ai sensi	
ineleggibilità del candidato presentein più liste.	dell'articolo 29, comma 1, lettera I), dovranno essere	
7. È consentito esprimere il voto per i candidati di una	depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta	

	VELLEN DELLE ORDERVALLE (MILE)	3 33
sola lista. 8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il Presidente.	giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. 6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste. Sull'ammissibilità della lista decide il Consiglio dell'Ordine nei termini indicatinel regolamento elettorale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera l). 7. È consentito esprimere il voto per una sola lista e per i candidati di una sola lista. 8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il Presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a due terzi del totale delle preferenze da esprimere. Il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista.	Voto di preferenza con divieto di formazione di gruppi e cordate

TESTO VIGENTE		
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC : ADC Nazionale
9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno deicandidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il Presidente. 10. Non è ammesso il voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono stabilire che il votosia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto. 11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattroquinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti. 12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine dellalista.	9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno deicandidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il Presidente. 10. Non è ammesso il voto per delega. 11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti tutti i seggi qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti non abbia raggiunto il 20% dei voti validamente espressi. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista. 12. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti abbia raggiunto una percentuale almeno pari al 20% dei voti validamente espressi. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a	La non previsione di una rappresentanza della minoranza è tipico dei paesi dittatoriali, non se ne vede realmente la ragione che essa sia realizzata all'interno di un organismo ordinistico. Riteniamo che questa sia una delle maggiori criticità del sistema, pensato ed attuato in questa bozza di modifica ordinamentale che ci vedrà sempre contrari e pronti a contrastarla con ogni attività ritenuta lesiva del diritto di rappresentanza. La rappresentanza proporzionale che deve essere prevista, non solo nell'ordine locale ma anche all'interno del consiglio nazionale, deve rispettare il voto degli iscritti.
13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente, dopo aver ammessoa votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti. 14. È consentita l'istituzione di più seggi elettorali, come Disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggiovengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal Presidente. 15. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il	concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista. 13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente alle operazioni di scrutinio, nel rispettodi quanto previsto dal regolamento elettorale di cui al comma 1.	

dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente Presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.	dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente Presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.	
22. Reclami contro i risultati delle elezioni.	22. Reclami contro l'ammissione ed esclusione delle liste elettorali, e contro i risultati delle elezioni. 1. Contro le decisioni aventi a oggetto l'ammissione e l'esclusione delle liste elettorali i candidati possono proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni computati dalla data della notifica della delibera.	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC ADC Nazionale
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.	2. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.	
23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta		
degli iscritti.	degli iscritti.	
1. Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domandaper iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal Presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.	Identico	
24. Collegio dei revisori.	24. Collegio dei revisori.	
 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisoriè eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il 	1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori legali, che godono dell'elettoratoattivo ai sensi dell'articolo 20, e che siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali. Il Collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni, negli stessigiorni fissati per l'elezione del Consiglio. I revisori possono essere eletti per un numerodi mandati consecutivi non superiore a due. 2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti	
maggiornumero di voti assume la carica di Presidente. 3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. 4. L'Assemblea degli Ordini locali con meno di mille	quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggiornumero di voti assume la carica di Presidente. 3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.	
iscritti può eleggere, in alternativa al Collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del Collegio. 5. Il Collegio dei revisori o il revisore unico non	4. L'Assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al Collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del Collegio.	

partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.	5. Il Collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine, al di fuori delle adunanze nel corso delle quali si procede all'esame e all'approvazione del progetto del conto preventivo e del conto consuntivo. 6. I revisori non possono assumere cariche o consulenze presso l'Ordine o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.	professionisti svolgono la funzione di componenti del collegio dei revisori e di revisore unico e sia notorio come tali organi svolgano compiti di vigilanza sull'osservanza della legge, sia prevista la non partecipazione degli stessi ai lavori del consiglio dell'ordine (la stessa
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
	24 -bis. Il Consiglio di disciplina territoriale.	
	1. Presso ogni Ordine territoriale dei dottori	
	commercialisti e degli esperti contabili è istituito il	
	Consiglio di disciplina territoriale.	
	 Al Consiglio di disciplina territoriale è attribuito il potere disciplinare. 	
	3. Il Consiglio di disciplina territoriale, a mezzo dei	
	Collegi di disciplina ove istituiti in seno ad esso ai sensi	
	dell'articolo 24-ter, avvia l'azione, istruisce e decide le	
	questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo,	
	nell'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti	
	dall'Ordine territoriale.	
	4. Il Consiglio di disciplina territoriale si compone dello	
	stesso numero di componenti il Consiglio dell'Ordine.	
	5. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale	
	sono nominati dal Presidente del tribunale nel cui	
	circondario è istituto l'Ordine, con le modalità previste	
	dal regolamento adottato dal Consiglio nazionale ai	
	sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera I).	
	6. La carica di componente del Consiglio di disciplina è	
	incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine, di	
	componente del Comitato pari opportunità territoriale e	
	nazionale, di componente del Collegio dei Revisori	
	territoriale e nazionale, di Consigliere nazionale e di	
	Consigliere di disciplina nazionale.	
	7. Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina	
	territoriale sono svolte dal componente con maggiore	
	anzianità d'iscrizione all'Albo, o quando vi siano	
	componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di Segretario	
	sono svolte dal componente con minore anzianità di	
	iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non	
	iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità	
	anagrafica.	
	8. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale che	
	vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra	
	ragione sono sostituiti dai componenti supplenti già	
	nominati dal Presidente del competente tribunale,	
	secondo l'ordine risultante dalprovvedimento di nomina.	

Nel caso in cui non sia possibile reintegrare il Consiglio di disciplina con i membri supplenti, l'organo decade qualora sia venuta meno la maggioranza del suo componenti. 9. Il componente del Consiglio di disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio di disciplina decade e deve essere sostituito in caso di sanzione disciplinare divenuta definitiva a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione. 10. Il Consiglio di disciplina territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa per l'espletamento delle sue funzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.	di disciplina con i membri supplenti, l'organo decade qualora sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti. 9. Il componente del Consiglio di disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio di disciplina decade e deve essere sostituito in caso di sanzione disciplinare divenuta definitiva a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione. 10. Il Consiglio di disciplina territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa per l'espletamento delle sue funzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative al	· ·	
		di disciplina con i membri supplenti, l'organo decade qualora sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti. 9. Il componente del Consiglio di disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio di disciplina decade e deve essere sostituito in caso di sanzione disciplinare divenuta definitiva a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione. 10. Il Consiglio di disciplina territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa per l'espletamento delle sue funzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative al	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
	11. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 12. Il Consiglio dell'Ordine provvede a dotare il Consiglio di disciplina delle risorse necessarie per il suo funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. 13. Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e sono tenute presso la sede dell'Ordine. Le riunioni del Consiglio di disciplina possono svolgersi anche con modalità telematica secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 5. 14. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina. 15. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sui Consigli di disciplina territoriali. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento del consiglio di disciplina territoriale per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cuinon sia in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizione del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.	

24 -ter. Collegi di disciplina.

- 1. In seno ai Consigli di disciplina territoriali costituiti da più di sette componenti sono istituiti i Collegi di disciplina.
- 2. I Collegi di disciplina possono essere formati da un numero minimo di tre componenti sino ad un numero massimo di cinque componenti.
- 3. L'assegnazione dei consiglieri ai Collegi è effettuata dal Consiglio di disciplina che ne delibera preventivamente i criteri.
- 4. I Collegi di disciplina esercitano l'azione disciplinare in maniera autonoma e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di disciplina. In relazione ai fascicoli assegnati, ai Collegi di disciplina spetta il potere di avviare l'azione, di istruire e di decidere le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale dei nonesercenti e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale.
- 5. Al fine di consentire ai Collegi istituiti l'esercizio dell'azione disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina assegna ad essi i fascicoli formati a seguito della ricezione di esposti o la conoscenza di notizie potenzialmente rilevanti a fini disciplinari.
- 6. L'assegnazione dei fascicoli ai Collegi è effettuata con i criteri deliberati dal Consiglio di disciplina. Ove il Consiglio di disciplina riconosca sussistenti cause di astensione o diricusazione di componenti di Collegi, i criteri prestabiliti sono derogabili. Nei casi di

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
Capo III	particolare complessità, gravità, e rilevanza, il Consiglio di disciplina può decidere con delibera motivata che la questione sia da esso trattata a Collegi riuniti. 7. Il Presidente del Consiglio di disciplina presiede uno dei Collegi. Gli altri Collegi nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario. 8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Collegio. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 9. I Collegi di disciplina durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio di disciplina. Capo III	
Il Consiglio Nazionale	Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei revisori, il Consiglio di disciplinaNazionale	
	Sezione I Il Consiglio nazionale	
25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale. 1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia. 2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undicifra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo. 3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.	25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale. 1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia. 2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undicifra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo. 3. Il Consiglio Nazionale, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in caricacinque anni e scade il 31 maggio del quinto anno di mandato. Il Consiglio neoletto si insedia entro il 15 giugno del primo anno di mandato ⁴ . Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli atti urgenti e di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del Consiglio Nazionale neoletto. 4. Le elezioni del Consiglio Nazionale si svolgono almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il	La mancanza di una relazione illustrativa del progetto che illustri anche gli obiettivi perseguiti tutto il sistema risulta molto nebuloso. Il nuovo sistema elettorale prevede due classi di elettori: 1) Gli Ordini e 2) Gli iscritti Il sistema proposto risulta essere discriminatorio nei confronti degli Ordini territoriali per due ordini di motivi: la mancanza ed il riconoscimento di un peso relativo agli iscritti allo stesso; svilimento del ruolo politico degli Ordini. Non se ne comprende né l'obiettivo né la necessità. Se proprio si desidera perseguire questa strada che riteniamo possa essere addirittura causa di una successiva soppressione degli Ordini locali, si suggerisce di prendere in considerazione comunque i pesi in relazione agli iscritti agli Ordini locali (1 ordine non può valere 1 voto, ma deve essere rispettata la ponderazione in relazione agli

Consiglio nazionale in carica. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia.

articolo 9, hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizionenell'Albo e sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

iscritti); e individuare la possibilità circoscrizioni ripartite elettorali 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che proporzionalmente rispetto alla popolazione di godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente iscritti e non un unico collegio in tutta Italia. In alternativa si propone quanto seque:

• Innanzitutto eliminazione totale della sottoscrizione delle liste, sia per il Consiglio Nazionale che per gli Ordini locali. Chiunque, avendone i requisiti, può candidarsi, saranno gli elettori a decretarne il successo.

L'elezione si svolgerà sulla base di 20 circoscrizioni territoriali. In ogni circoscrizione sarà eletto colui che prende il maggior numero di voti con un sistema maggioritario puro. Ciascun candidato dovrà collegarsi ad un candidato Presidente Nazionale. I voti ottenuti dal candidato alla circoscrizione saranno automaticamente attribuiti anche al candidato Presidente Nazionale a cui è collegato.

Sarà eletto Presidente Nazionale il candidato che otterrà il maggior numero di voti su base nazionale.

Il peso dei due elettorati sarà il seguente: 70% al consiglio locale, 30% agli iscritti.

Inoltre:

- Il Consiglio (nazionale e locale) può disporre la revoca soltanto per giusta causa del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
- Viene istituita formalmente l'assemblea dei Presidenti degli ordini locali. Che approva il progetto di bilancio preventivo ed il progetto di rendiconto consuntivo:
- Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale.(tassativamente)
- Il mandato del Consiglio Nazionale dura 4 anni

	Rimane inoltre una criticità rilevante nella formulazione del voto proposta. Se ad esempio il numero di iscritti che ha eletto i consigli degli Ordini locali è pari al 50% degli aventi diritto al voto ed i votanti nella classe di elettori del suffragio universale è pari al 10%, come sarà rispettata la rappresentatività di queste due classi? Come si giustifica che la stessa base elettorale che ha provveduto ad eleggere i consigli territoriali entra in competizione nel suffragio universale per eleggere il Consiglio nazionale? In relazione invece alla durata del mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio nazionale si riporta interamente quanto evidenziato nell'art. 9 comma 9); per l'Associazione il mandato va mantenuto di 4 anni.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴ Le disposizioni transitorie, di coordinamento e finali dovranno essere formulate a seconda dell'atto normativo con cui sarà realizzata la riforma dell'Ordinamento professionale.

TESTO VIGENTE D.Las. 28 ajuano 2005, n. 139

BOZZA PROPOSTA 09.05.2024

PROPOSTE ADC



- 4. L'elettorato passivo alla carica di Presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di Presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.
- 5. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. È consentito esprimere il voto per una sola lista.
- 6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del Presidente, conun numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.
- 7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presentein più liste.
- 8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorniprima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.

6. L'elettorato passivo alla carica di Presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di Presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.

- 7. Il mandato dei componenti del Consiglio nazionale può essere rinnovato per una solavolta consecutiva.
- 8. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del Presidente, conun numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, a tal fine le liste devono riservare almeno un terzo dei candidati effettivi ed un terzo dei candidati supplenti al genere meno rappresentato. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto Regioni, conil limite massimo di due candidati per Regione.
- ineleggibilità del candidato presentein più liste.
- sottoscrivere una sola lista. Le liste sottoscritte dovranno presidente del essere depositate presso il Ministero della giustizia anacronistico di cui al presente articolo. La violazione delle predette presentazione di una lista. disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale. Per i ricorsi avverso le decisioni di esclusione trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 11. L'elettorato attivo spetta:
- a) a ogni neoletto Consiglio dell'Ordine che nel giorno delle elezioni lo esercita in modalità elettronica utilizzando la piattaforma selezionata dal Consiglio Nazionale nel rispetto del regolamento elettorale

In premessa riportiamo tutte le considerazioni fatte nell'art. 21. Il voto per lista non ha minimamente risposto all'esigenza di vertici meritocratici, è necessario quindi tornare al voto per preferenze.

9. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la Si richiama integralmente le osservazioni formulate per nell'Art. 21 comma 5). Ouando si 10. Le liste dovranno essere sottoscritte da almeno cerca di allargare la partecipazione degli iscritti Ordini territoriali. Ciascun Ordine può con un suffragio universale per l'elezione del Consiglio nazionale, prevedere ancora oggi almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il sottoscrizione di almeno 20 Ordini territoriali Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni collocati, in almeno 5 Regioni diverse per la

adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera I). Ciascun consigliere dell'Ordine esprime segretamente il voto. I voti espressi elettronicamente e segretamente dai consiglieri dell'Ordine territoriale sono comunicati dalla piattaforma elettronica esclusivamente alla Commissione di cui al comma 16 nelladata indicata dal Ministero della Giustizia. In caso di parità dei voti riportati dalle liste, il voto del Consiglio dell'Ordine non è assegnato ad alcuna lista; b) agli iscritti nell'Albo, che alla data di presentazione L'articolato sistema ipotizzato ci potrebbe vedere delle liste per l'elezione del Consiglio Nazionale godono favorevoli solo nel caso in cui fosse prevista una dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 9, che nel rappresentanza della lista di minoranza giorno delle elezioni lo esercitano in modalità elettronica utilizzando la piattaforma selezionata dal Consiglio Nazionale nel rispetto del regolamento elettorale adottato ai sensidell'articolo 29, comma 1, lettera I), con il quale saranno altresì regolamentate le modalità, i tempi e le specifiche tecniche per il voto elettronico degli iscritti all'Albo e

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecentoiscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.	dei Consigli degli Ordini. Non è ammesso il voto per delega e il voto di ciascun iscritto all'Albo è segreto. 12. Il Consiglio nazionale è eletto sulla base di un sistema di voto misto ponderato, chetiene conto dei risultati riportati nelle distinte votazioni dei Consigli dell'Ordine e degli iscritti all'Albo che vantano il diritto di elettorato attivo. 13. Per determinare il risultato delle votazioni dei Consigli dell'Ordine ciascun Consiglio esprime un voto	
10. Sono eletti, oltre al Presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9. 11. Ogni Presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscrittinell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma deivoti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero deivoti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. 12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale. 13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti. 14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.	14. Per determinare il risultato della votazione degli iscritti, ciascun iscritto esprime unvoto nel rispetto del regolamento elettorale di cui al comma 11, lettera b). 15. Sono eletti, oltre al Presidente, i candidati della lista che ha conseguito il risultato di voto più elevato calcolato come media ponderata delle percentuali risultanti dalle due distinte votazioni. Al risultato della votazione dei Consigli degli Ordini è attribuito un peso del X per cento; al risultato della votazione degli iscritti è attribuito un peso del Yper cento. Nel calcolo delle percentuali del voto medio ponderato occorrerà tenere conto del risultato ottenuto fino alla quinta cifra decimale. 16. La commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistratocon qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, al termine delle operazioni di voto, riceve dalla piattaforma elettronica i risultati delle votazioni degli iscritti e quelle dei Consigli degli Ordini. La commissione verificata l'osservanza delle norme di legge e del regolamento elettorale, effettua il calcolo dei risultati elettorali nel rispetto di quanto previsto nel comma 15 e proclama eletti il Presidente e i candidati della lista che ha conseguito il risultato più elevato. 17. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.	

26. Cariche.

- 1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
- 2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un Comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
- 3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal Vicepresidente per l'ordinaria amministrazione.
- 4. In mancanza del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci il componente piùanziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

26. Cariche e organi.

- 1. Il Consiglio nazionale nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio può disporre la revoca del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 2. Il Consiglio nazionale al suo interno può nominare un Comitato esecutivo composto dal Presidente e dalle cariche di cui al comma 1, ovvero dal Presidente, dalle cariche ed a altri tre consiglieri. Il Consiglio può disporre la revoca dei componenti del comitatoesecutivo.
- 3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal Vicepresidente per l'ordinaria amministrazione.
- 4. In mancanza del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Si propone che le revoche avvengano solo per giusta causa



TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione	4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali. Il Comitato pari opportunità è privo di rappresentanza esterna e non ha autonomia patrimoniale.	


27. Incompatibilità – Sostituzione componenti.

1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglionazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza.

- 2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esseentro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancatoesercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
- 3. Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglionazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.
- 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglionazionale.
- 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.

dei 27. Incompatibilità – Sostituzione dei componenti.

- 1. La carica di componente del Consiglio Nazionale è incompatibile con la carica dicomponente:
- a) di Presidente e di consigliere dell'Ordine territoriale;
- b) del Consiglio di disciplina territoriale;
- c) degli organi direttivi delle Casse di previdenza;
- d) dei Consigli territoriali e nazionali di altre professioni regolamentate;
- e) degli organi direttivi delle associazioni non ordinistiche di cui alla legge 14 gennaio2013, n. 4;
- f) del Collegio dei Revisori territoriale e nazionale;
- g) del comitato pari opportunità territoriale.
- 2. Coloro che rivestono cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
- 3. Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglionazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti.
- 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglionazionale.
- 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente.
- 6. In qualunque caso di scioglimento del Consiglio Nazionale, il commissario straordinario nominato dal Ministro della Giustizia provvede ad indire l'elezione di un nuovo Consiglio secondo le disposizioni di cui all'articolo 25. Il Consiglio Nazionale rinnovato resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Nazionale disciolto.
- 7. Il componente del Consiglio Nazionale destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio Nazionale decade e deve essere sostituito nel




TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
28. Scioglimento del Consiglio.	28. Scioglimento del Consiglio.	•••
1. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto,	201 Sciogimiento dei consignor	
disporre lo scioglimento delConsiglio nazionale, ove		
questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della	Identico	
legge.		
2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del		
Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla		
scadenza del mandato del precedente Consiglio.		
29. Attribuzioni.	29. Attribuzioni.	
1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri	1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri	
compiti conferitigli dal presenteordinamento:	compiti conferitigli dal presenteordinamento:	
a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi	a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi	
e promuove i rapporti con leistituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;	e promuove i rapporti con leistituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;	
b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti	b) formula pareri , quando ne è richiesto, sui progetti di	
di legge e di regolamento che interessano la	legge e di regolamento cheinteressano la professione;	
professione;	c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della	
c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della	professione e disciplina, con propri regolamenti,	
professione e disciplina, con propri regolamenti,	l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale	
l'esercizio della funzione Disciplinare a livello territoriale	e nazionale;	
e nazionale;	d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine	
d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine	per favorire le iniziative tese al miglioramento ed al	
per favorire le iniziative inteseal miglioramento ed al	perfezionamento professionale;	
perfezionamento professionale;	e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli	
e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli		
dell'Ordine;	f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini	
f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini		
territoriali e alla loro separazione;	g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso	
g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso	commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;	
commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;	h) determina la misura del contributo da corrispondersi	L'Associazione è assolutamente contraria
h) determina la misura del contributo da corrispondersi	annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del	all'obbligatorietà della polizza collettiva.
annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del	proprio funzionamento e per la copertura degli oneri	
proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli	derivanti dall'eventuale stipula della polizza collettiva,	
Ordini territoriali;	delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;	
·	i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le	
i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le	deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di	
deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di	iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di	
iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di	cancellazione, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei	

cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine; l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoriapredisposti dagli Ordini locali;	Consigli dell'Ordine; I) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi, il regolamento per gli affari di sua competenza, il regolamento per le elezioni ed il funzionamento dei CPO territoriali e di quello nazionale, il regolamento per la nomina e funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali e nazionale, da approvarsi dal Ministro della giustizia; m) formula il regolamento della formazione professionale continua da approvarsi dal Ministro della Giustizia, valuta ed approva i programmi degli eventi di aggiornamento edi formazione professionale continua organizzati dagli Ordini locali e dai soggetti autorizzati;	

TESTO VIGENTE	DOTTA DDODOCTA 00 05 2024	PROPOSTE ADC Nazionale
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
n) propone al Ministro competente le tariffe	n) propone al Ministro competente ogni due anni i	
professionali, che dovranno essere aggiornate ogni	parametri da applicare quando all'atto dell'incarico o	
quattro anni;	successivamente il compenso non sia stato determinato fra le parti, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi	
	e nei casi in cui la prestazione professionalesia resa	
o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando	nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste	
altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il	dalla legge;	
personale dipendente;	o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando	
p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenutae aggiornamento	altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;	
periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica	p) esercita la potestà regolamentare in materia	
e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;	elettorale, di organizzazione, di tenutae aggiornamento	
di attestazione della qualificazione professionale nonché	periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica	
negli altri casi previsti dalla legge;	e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;	
q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.	di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;	
esecutivo, ove costituito di serisi dell'articolo 20.	q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato	
	esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26;	
	r) concorre a determinare e a organizzare la formazione	
	degli iscritti all'Albo nei casi in cui l'ordinamento professionale o altre disposizioni di legge o	
	regolamentari gli riconoscano tale prerogativa;	
	s) può stipulare forme collettive di assicurazione per la	
	responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività	
	di dottore commercialista e di esperto contabile,	
	uniformi per tutti gli iscritti all'Albo e con oneri a carico del proprio bilancio;	
		approva il progetto di bilancio preventivo ed il
	consuntivo;	progetto di rendiconto consuntivo che viene
	u) può stipulare, attraverso procedure ad evidenza	sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei
	pubblica, altri contratti e convenzioni	Presidenti;
	a sostegno dell'attività degli iscritti; v) nomina i componenti del Consiglio di disciplina	
	nazionale secondo quanto previstonel regolamento per	NB. INSERIRE L'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
	la nomina ed il funzionamento del consiglio di disciplina	NEL CAPO TERZO
	nazionaledi cui alla lettera I) del presente articolo.	

30. Riunioni consiliari.

- 1. Il Presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.
- 2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto alvoto.
- 4. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo.
- 6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
31. Notificazione delle decisioni. 1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessatied al Presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.	31. Notificazione delle decisioni. 1. Le decisioni del Consiglio nazionale relative a ricorsi in materia elettorale e di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco dei non esercenti e dal registro del tirocinio sono trasmesse entro 30 giorni, unitamente al fascicolo originale, alla segreteria del Consiglio nazionale presso il Ministero della giustizia. 2. La decisione è pubblicata mediante deposito presso la segreteria istituita presso il Ministero della Giustizia, che ne cura la notifica entro i successivi trenta giorni agli interessati, al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione su cui si è pronunciato il Consiglio nazionale, al pubblico ministero, e al Consiglio dell'Ordine.	
32. Reclami. 1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazionestessa. 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio. 3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.	nazionale. 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero	

	Sezione II	
	Il Collegio dei revisori	
33. Il Collegio dei revisori.	33. Il Collegio dei revisori.	
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre	, ,	
membri effettivi e da due supplentiche durano in carica		
· ·	cinque anni e devono essere iscritti nella Sezione A	
Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei		
revisori è incompatibile con la carica di Presidente, di		
componente dei Consigli degli Ordini o di componente		
degli Organi direttivi della Cassa di Previdenza.	componente del Collegio dei revisori è incompatibilecon	
	la carica di Presidente, di componente dei Consigli degli	
	Ordini o di componente	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
 I revisori dei conti sono eletti dai Presidenti degli ordini territoriali riuniti in Assemblea. Alla convocazione dell'Assemblea di cui al comma 2 provvede il Presidente del Consiglio nazionale. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggiornumero di voti assume la carica di Presidente. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla latenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. Il Collegio dei revisori non partecipa ai lavori dei Consiglio nazionale. 	consecutivi non superiore a due. 2. I revisori dei conti sono eletti dai Presidenti degli Ordini territoriali riuniti inAssemblea. 3. Alla convocazione dell'Assemblea di cui al comma 2 provvede il Presidente del Consiglio nazionale. 4. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggiornumero di voti assume la carica di Presidente. 5. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla latenuta dei conti e la	Si riporta alle considerazioni formulate all'art. 24 comma 5). Il Collegio dei Revisori deve partecipare, sempre, alle riunioni del Consiglio nazionale.
	Sezione III Il Consiglio di disciplina nazionale	

33-bis. Il Consiglio di disciplina nazionale.

- 1. Il Consiglio di disciplina nazionale è istituito presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 2. Esso è formato da un numero di membri tra sei e quindici e da tre componenti supplenti tutti nominati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli EspertiContabili.
- 3. I membri effettivi ed i supplenti possono essere scelti tra i Consiglieri nazionali e tra gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno dieci anni e che presentino i requisiti previsti nel regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett. I).
- 4. Al Consiglio di disciplina nazionale sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale non esercenti e nel registro del tirocinio tenuti dagli Ordini territoriali.
- 5. Il Consiglio di disciplina nazionale opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentarirelativi al procedimento disciplinare.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024 6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il votodel Presidente. 7. Il Consiglio di Disciplina Nazionale nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. 8. Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio nazionale. Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale possono svolgersi anche con modalità telematica secondo le modalità indicate nel regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera I). 9. Il componente del Consiglio di disciplina nazionale destinatario di un provvedimentodisciplinare è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio di disciplina nazionale decade e deve essere sostituito in caso di sanzione disciplinare confermata a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione. 10. La carica di componente del Consiglio di disciplina nazionale è incompatibile con quella di Consigliere dell'ordine territoriale, di Consigliere di disciplina territoriale, di componente del collegio dei revisori territoriale e nazionale, di componente del comitatopari	PROPOSTE ADC Nazionale
	opportunità territoriale e nazionale, di componete degli organi direttivi delle Cassedi previdenza, di componente dei Consigli territoriali e nazionali di altre professioni regolamentate, di componente degli organi direttivi delle associazioni non ordinistiche di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. 11. La previsione di cui all'articolo 51, comma 1 del presente decreto è applicabile ancheai componenti del Consiglio di disciplina nazionale e, in tal caso, la	
	ricusazione è proposta mediante ricorso al Consiglio di disciplina nazionale. 12. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria dello stesso Consiglio nei termini previsti dal	

comma 1-ter dell'articolo 51 e sospende la trattazione del ricorso. 13. Sulla sussistenza dei motivi di astensione e ricusazione decide il Consiglio di disciplina nazionale con provvedimento non impugnabile, adottato con la maggioranzaprevista dal comma 2-bis dell'articolo 51. 14. Il Consiglio di disciplina Nazionale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale presso cui è istituito e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina. nazionale 15. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sul
Consiglio di disciplina nazionale.Il ministro vigilante può procedere al commissariamento del consiglio di disciplina nazionale per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sia in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizione del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
	delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina dicomponenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.	
	33 -ter. Notificazione delle decisioni del Consiglio	
	di disciplina nazionale.	
	1. Le decisioni del Consiglio di disciplina nazionale sono	
	trasmesse entro trenta giorni, unitamente al fascicolo	
	originale, alla segreteria del Consiglio Nazionale presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	2. La decisione è pubblicata mediante deposito presso	
	la segreteria indicata, che ne cura la notifica entro i	
	successivi trenta giorni all'iscritto destinatario del	
	provvedimento, al pubblico ministero e al Presidente del	
	tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'Ordine al	
	quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio	
	dell'Ordine e al Consiglio di disciplina dell'Ordine di	
	riferimento. 33 -quater. Impugnazione delle decisioni del	
	Consiglio di disciplina nazionale.	
	Le decisioni del Consiglio di disciplina nazionale	
	possono essere impugnate dall'iscritto destinatario del	
	provvedimento e dal pubblico ministero dinanzi al	
	tribunaleordinario del luogo dove ha sede il Consiglio di	
	disciplina territoriale che ha emesso la deliberazione	
	impugnata.	
	2. L'impugnativa deve essere proposta entro il termine	
	perentorio di trenta giorni dalla	
	notifica della decisione del Consiglio di disciplina	
	nazionale.	
	3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con	
	sentenza, sentiti il pubblico ministero ed il soggetto	
	destinatario del provvedimento, nel rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	4. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con	
	l'osservanza delle medesime	
	forme previste nel presente articolo.	

CAPO IV GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI	CAPO IV GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI	
Sezione I ALBI ED ELENCHI	Sezione I ALBI ED ELENCHI	
trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e	 34. Albo ed elenco dei non esercenti. 1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo. 2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, 	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archiviostorico dell'Albo e	osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archiviostorico dell'Albo e	
dell'elenco.	dell'elenco.	
3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere	3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere	
comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio	comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio	
nazionale, al Presidente della Corte di appello, ai Presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede	nazionale, alle Casse di previdenza, al Presidente della Corte di appello, ai Presidenti dei tribunali del distretto	
l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.	in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli	
4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al	dell'Ordine.	
comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del	4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al	
portale informatico del Consiglio nazionale medesimo,	comma 3 avviene contestualmente alle variazioni	
per via telematica a norma delle vigenti disposizioni,	apportate a mezzo del portale informatico del Consiglio	
anche regolamentari. 5. L'Albo è diviso in due Sezioni, denominate	nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.	
rispettivamente:	5. L'Albo è diviso in quattro Sezioni, denominate	
a) Sezione A Commercialisti;	rispettivamente:	
b) Sezione B Esperti contabili.	a) Sezione A Commercialisti;	
	b) Sezione B Esperti contabili;	
	c) Sezione C Società tra professionisti:d) Sezione D Associazioni professionali.	
6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il	6. Le Sezioni A), B) dell'Albo devono contenere, per ogni	
cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la	iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di	
residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto)	nascita, la residenza, l'indirizzo di posta elettronica	
degli studi professionali, la data ed il numero di	certificata, la data ed il numero di iscrizione, il titolo	
iscrizione, il titolo professionale e di studio in baseal	professionale, l'eventuale titolo di specializzazione e di	
quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché	studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza,	
l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.	l'eventuale iscrizione al registro dei revisori legali.	
	6 bis. La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi	
	suddivisi per specializzazioni neiquali sono riportati gli	
	iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di	
	specializzazione professionale collegato ad attività	
	nella sezione A il titolo di specializzazione.	
	Nella Sezione C) dell'Albo sono iscritte le società tra	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiuntaai dati ed alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi deve essere indicato per ciascun iscritto nella sezione A il titolo di specializzazione.	

dall'articolo 1 bis eche abbiano fissato la propria sede legale nella circoscrizione dell'Ordine. 6 ter. Nella Sezione D) dell'Albo sono iscritte le 7. L'Albo è compilato per ordine di anzianità associazioni professionali costituite tra i professionisti dell'iscrizione e può portare un indice per ordine anche iscritti in Albi, elenchi o registri tenuto da Ordini alfabetico. o Collegi professionali di altre professioni e che abbiano 8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono fissato la propria sede nella circoscrizione dell'Ordine. esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in 7. L'Albo è compilato per ordine di anzianità uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al dell'iscrizione e può portare un indice per ordine comma6. alfabetico. 8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sonoiscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6. Gli iscritti in tale elenco sono esonerati dall'obbligo assicurativo e dall'obbligo della formazione professionale.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
35. Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità.	35. Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità.	
	elenchi. Anzianita.	
1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una		
sola Sezione o in un solo elencospeciale. L'infrazione di	Tiloution	
tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.	Identico	
2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo		
stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la		
cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella		
medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla		
prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.		
Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla		
cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una		
Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco		
speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da		
quest'ultima iscrizione.		

36. Requisiti per la iscrizione nell'Albo.

- 1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:
- a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europeao di uno Stato estero a condizione di reciprocità;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di condotta irreprensibile;
- d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.
- 2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.
- 3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:
- a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche(magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazionedell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.
- 4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:
- a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);

36. Requisiti per la iscrizione nell'Albo.

- 1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:
- a) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- b) essere di condotta irreprensibile;
- c) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituitol'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.
- d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 4.
- 2. Il domicilio professionale coincide con il luogo nel quale il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente la propria attività, e deve risultare da dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'iscritto.
- 3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:
- a) essere in possesso di una laurea magistrale della classe LM 56 "Scienze dell'economia" o della classe LM 77 "Scienze economico aziendali", istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero essere in possesso di una laurea specialistica della classe 64/S "Scienza dell'economia" o della classe 84/S "Scienze economico-aziendali" istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazionedell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.
- 4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:
- a) essere in possesso di una laurea triennale della classe L18 "Scienza dell'economia edella gestione aziendale" o della classe L33 "Scienze economiche" istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero di una laurea triennale della classe L17"Scienze


TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
 b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'Albo. 	dell'economia e della gestione aziendale" o della classe L28 "Scienze economiche" istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509; b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'Albo.	
37. Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco	37. Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco	
speciale dei non esercenti.	speciale dei non esercenti.	
 La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 	 La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 	
5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 6. Al procedimento per l'iscrizione nell'Albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE.	 Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Al procedimento per l'iscrizione nell'Albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Il Consiglio dell'Ordine che ha disposto l'iscrizione di una società tra professionisti nella sezione C dell'Albo comunica l'avvenuta iscrizione agli Ordini nei quali 	

	risultano iscritti i professionisti soci della società.	
38. Trasferimento.	38. Trasferimento.1. Il professionista che trasferisce la residenza o il	
1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento	domicilio professionale può chiedere il trasferimento	
dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del	dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del	
nuovo domicilio professionale.	nuovo domicilio professionale.	
2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente	2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente	
è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.	è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di	
3. Non è ammesso il trasferimento quando il	provenienza. 3. Non è ammesso il trasferimento quando il	
richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o	richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o	
disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della	disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della	
professione.	professione.	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37.	3-bis. In caso di richiesta di trasferimento di un iscritto soggetto a procedimento penaleo nei cui confronti sia stato presentato un esposto, ma ancora non sia stato aperto a carico del medesimo un procedimento disciplinare, all'Ordine al quale è chiesto il trasferimento dovranno essere trasmessi anche gli atti del procedimento penale o l'esposto formalmente acquisiti. 4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società tra professionisti in quanto compatibili.		

Articolo 38-bis. Cancellazione dall'Albo o dall'Elenco.

- 1. Oltre che nel caso di richiesta dell'iscritto, la cancellazione dall'Albo è pronunciata dalConsiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) quando è venuto a mancare il requisito indicato alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 36;
- 3) quando l'iscritto trasferisce sia la sua residenza, sia il suo domicilio professionale, inlocalità posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;
- 4) per difetto sopravvenuto del requisito di cui all'articolo 2-ter, comma 2, lett. a), salvoche la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti neltermine perentorio di sei mesi e per difetto dei requisiti previsti dalla normativa in relazione all'esercizio in forma societaria della professione. Il termine dei sei mesi decorre dalla data in cui è venuta meno la prevalenza dei soci professionisti;
- 5) nel caso di mancato pagamento dei contributi annuali. Decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, il Consiglio dell'Ordine assegna un termine, non superiore ad ulteriori tre mesi, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, salvo il caso in cui sia stata dispostala rateizzazione dei contributi, il Consiglio dell'Ordine, sentito l'interessato, ne dispone la cancellazione dall'Albo.
- 2. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'articolo
- 34, comma 8, nel caso di rinuncia ed in quelli indicati nei numeri 2, 3 e 5 del comma 1.
- 3. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.
- 4. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono notificate, entro trenta giorni dal deposito presso la segreteria dell'Ordine, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale del circondario ove è istituito



-	

39-bis. Specializzazioni

- 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'Albo possono conseguire il titolo di specialista secondole modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
- n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo pareredel Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
- 2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1 bis, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
- 3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
- a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'Albo, all'esito della frequenza conprofitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;
- b) da iscritti nella sezione A dell'Albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

In premessa non possiamo che ripetere le considerazioni ovunque ribadite: come si fa ad esprimere delle osservazioni su un regolamento che non viene fornito. Fatta questa doverosa premessa e rimarcato quanto l'Associazione ha già prodotto negli anni 2016 e 2018 sotto altro Consiglio nazionale, siamo favorevoli alle specializzazioni purché le aree individuate tralascino le attività costituenti core business per la categoria e non sia limitata a due sole aree.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
	c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'Albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera. 4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipodefinita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista. 5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1. 6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. 7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.	
Sezione II Formazione ed accesso alla professione	Sezione II Formazione ed accesso alla professione	

40. Abilitazione professionale.

- 1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.
- 2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
- 3. Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazionedi cui all'articolo 45.

4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti

- commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diplomadi laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle laurea specialistiche in scienze economica aziondali
- dell'economia, ovvero della classe 84/5, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo

40. Abilitazione professionale.

o della

- 1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio. La durata del periodo di tirocinioper l'accesso alla Sezione B dell'Albo e alla Sezione A dell'Albo è pari a diciotto mesi.
- 2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
- 3. Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazionedi cui all'articolo 45
- 4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diplomadi laurea magistrale della classe LM 56 "Scienze dell'economia" o della classe LM 77 "Scienze economico aziendali" istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovverodi un diploma di laurea specialistica della classe 64/S "Scienza dell'economia"

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95,della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe dellelauree in scienze economiche.	classe 84/S "Scienze economico-aziendali" istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509; ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea triennale della classe L18 "Scienza dell'economia e della gestione aziendale" o della classe L33 "Scienze economiche" istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero di diploma di laurea triennale della classe L17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale" o della classe L28 "Scienze economiche", istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509. 6. Il tirocinio è disciplinato dal Regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, lett. p. Il regolamento disciplina condizioni e termini per l'eventuale anticipo dello svolgimento del tirocinio durante i corsi di laurea di cui all'articolo 36, tenendo conto delle convenzioni di cui all'articolo 43.	
41. Valore delle classi di laurea.	41. Valore delle classi di laurea.	
1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 dell'istruzione, dell'università e della ricerca, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.	Identico	

42. Tirocinio.

- 1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni.
- 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte delprofessionista.
- determinate:
- a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggettoabilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema
- di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;

42. Tirocinio.

- 1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni.
- 2. Il regolamento di cui all'articolo 40, comma 6, stabilisce i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordiniterritoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, il numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.
- 3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì 3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate:
 - a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato estero, con il limitemassimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento deidiplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile:

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinioper l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tuttoo in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.	b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinioper l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tuttoo in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.	
	43. Integrazione del tirocinio negli studi	
 universitari. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale. 	universitari. 1. Il tirocinio può essere svolto interamente durante il corso di studio finalizzato al conseguimento della laurea triennale e al corso di studio finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale. 2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministerodell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.	
 44. Svolgimento del tirocinio professionale. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non siapplicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. 	44. Svolgimento del tirocinio professionale. 1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. 2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non siapplicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al tirocinante anche un'indennità o un compenso per	Il riconoscimento di un rimborso spese forfettario, di un' indennità o di un compenso per l'attività svolta devono vedere una attenta regolamentazione con le Casse professionali, affinché anche solo volontariamente sia possibile versare i contributi soggettivi in sostituzione dei versamenti dovuti all'INPS.
3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.	l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo	

	svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.	
45. Esame di abilitazione.	45. Esame di abilitazione. 1. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A e nellaSezione B dell'Albo e le	
	materie oggetto delle prove di esame sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Giustizia e il Ministero	
	dell'economia, sentito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degliEsperti Contabili.	
	2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 per	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. 3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.	lo svolgimento degli esami di stato per l'accesso alla Sezione A o alla Sezione B dell'Albo si applicano le disposizioni degli articoli 46 e 47 del presente decreto. 3. L'esame di Stato di cui al comma 1, integrato con le materie di cui all'articolo 8 dellaDirettiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sono sostitutivi dell'esame di idoneità professionale previsto dalla stessa Direttiva e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 4. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. 6. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.		

46. Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A 46. Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo.

- 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle sequenti prove:
- a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
- consistono in:
- a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
- c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

dell'Albo.

- 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle sequenti prove:
- a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi operativi, economia politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
- 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
 - a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizioe del bilancio consolidato, principi contabili nazionali ed internazionali, analisi finanziaria, gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali ed internazionali, disciplina della revisione legale, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale della revisione, finanza aziendale:
 - b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
 - c) una terza prova scritta contenete un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale avente ad oggetto le seguenti materie: gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazi	onale
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.	legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione; tecnico-professionali e della revisione. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.		
47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B	47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B		
dell'Albo.	dell'Albo.		
1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B	1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B		
dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:	dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:		
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,	a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,		
dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del	dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del		
candidato e della sua capacità di applicarle praticamente	candidato e della sua capacità di applicarle praticamente		
nellematerie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del	nellematerie indicate dalla direttiva 2006/43/CE del 17		
Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto	maggio 2006 del Parlamento europeoe del Consiglio e		
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste	dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,		
per le prove scritte e questioniteorico-pratiche relative	n. 39;b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste		
alle attività svolte durante il tirocinio professionale,	per le prove scritte e questioniteorico-pratiche relative		
nonché aspetti di legislazione e deontologia	alle attività svolte durante il tirocinio professionale,		
professionale.	nonché aspetti di legislazione e deontologia		
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a),	professionale.		
consistono in:	2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a),		
a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie:	consistono in:		
contabilità generale, contabilità analitica e di gestione,	a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie:		
disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo	contabilità generale, contabilità analitica e di gestione,		
della contabilità e dei bilanci;	disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo		
	della contabilità e dei bilanci, principi contabili nazionali		
b) was accorde musica workente sulla seguenti meteria.	ed internazionali, analisi finanziaria, gestione del rischio		
b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie:	e controllo interno, principi di revisione nazionali ed		
diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale,	internazionali, disciplina della revisione legale, tecnica professionale della revisione;		
sistemidi informazione ed informatica, economia politica	b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie:		
ed aziendale, principi fondamentali di gestione	diritto civile e commerciale, diritto societario , diritto della		
finanziaria, matematica e statistica;	crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto fallimentare ,		
	diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza		
c) una prova a contenuto pratico, costituita da	·		

un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.	politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica; c) una terza prova scritta contenete un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale avente ad oggetto le seguenti materie: gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisionelegale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione; tecnico-professionali e della revisione. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.	
48. Rapporti tra Ordine professionale ed università.	48. Rapporti tra Ordine professionale ed università.	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con la istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà ed Ordini professionali.	Identico	
Capo V Il procedimento disciplinare	Capo V Il procedimento disciplinare	
 49. Esercizio dell'azione disciplinare. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionistaè iscritto. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente. 	49. Esercizio dell'azione disciplinare. 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo, nell'elenco non esercenti e nel registro del tirocinio è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. 3. Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale con il regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile. 3-bis. Al procedimento disciplinare, in quanto procedimento amministrativo, non si applica la sospensione dei termini processuali di cui alla legge n. 742/1969. 4. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina dell'Ordine nel cui Albo, elenco speciale non esercenti o registro del tirocinio l'interessato è iscritto. 5. Se l'azione è promossa avverso un membro del	

confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consigliodell'Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	disciplina, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio di disciplina dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente. 6. Nel caso in cui è promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di disciplina istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio di disciplina ove ha sede la corte di appello più vicina,determinata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	
50. Procedimento disciplinare.	50. Procedimento disciplinare	
Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinaria della disconsidata di disconsidata disconsidata disconsidata discons	Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare cono determinate con	
disciplinare sono determinate conregolamento del	disciplinare sono determinate con	
Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'articolo 29,	regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi	
comma 1, lett.	dell'articolo 29, comma 1, lett.	
c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.	c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.	2. Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio di disciplina territoriale d'ufficio o su segnalazione del Consiglio dell'Ordine o su richiesta del pubblico ministero pressoil tribunale nel cui circondario ha sede	
3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.	l'Ordine, ovvero su richiesta degli interessati. 3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva, nonché	
 4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza,negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di 	il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito. 4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza,negligenza, od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e	
irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.	discipline. 5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possono	
6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità	essere derivate dai medesimi. 6. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o	
della categoria. 7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non	compromettano l'immagine, il decoro e la dignità della professione. 7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire	
inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. 8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.	avanti il Consiglio di disciplina, con l'assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. 8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare	
9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al	comunicazione al Consiglio di disciplina dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto. 9. I provvedimenti disciplinari sono notificati entro	
Ministero della giustizia.	trenta giorni dalla pubblicazione all'incolpato e al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine. La notifica è effettuata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitaleo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o	

mediante ufficiale giudiziario. I medesimi provvedimenti sono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al procuratore generale presso la corte di appello, al Ministero della 10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio giustizia ed ai soggetti interessatial procedimento a penale è sottoposto anche aprocedimento disciplinare cura della segreteria del Consiglio di disciplina. I per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, provvedimenti disciplinari adottati a carico degli iscritti tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento per inadempienze ai doveri inerenti l'attività direvisione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha legale sono comunicati anche al Ministero dell'economia commesso. e delle finanze. 10. L'iscritto che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. 51. Astensione e ricusazione. 51. Astensione e ricusazione. 1. I membri del Consiglio di disciplina territoriale che 1. I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi procede ad un'azione disciplinare devono astenersi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e devono comunicare al proceduracivile e possono essere ricusati per gli stessi Consiglio di disciplina le ragioni dell'astensione motivi.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.	1-bis. Nei casi in cui i componenti del Consiglio di disciplina territoriale sono obbligati ad astenersi e non si astengano, la parte interessata può proporne la ricusazione mediante ricorso. 1-ter. Il ricorso deve essere proposto al Consiglio di disciplina territoriale e depositato presso la segreteria dello stesso Consiglio cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, se al ricorrente è noto il nome dei componenti dell'organo chiamato a deciderela questione disciplinare, e prima dell'inizio della trattazione di questa nel caso contrario. 1-quater. Il ricorso sospende il procedimento disciplinare. 2. Sulla sussistenza dei motivi di astensione e ricusazione	
3. Se non è disponibile il numero dei componenti del	decide il Consiglio di disciplinacon provvedimento non impugnabile, sentito il componente ricusato o che chiede di astenersi e assunte, se occorrenti, le prove	
Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di	offerte. 2-bis. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di disciplina, fermo restando il	
quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello viciniore, stabilita dal Consiglio nazionale.	quorum costitutivo previsto dal comma 11 dell'articolo 24-bis, la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.	
4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la	3. Se, a seguito di astensione e ricusazione, non è disponibile il numero dei componentidel Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza	
ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimentirestituisce	indugio al Consiglio di disciplina costituito nella sede della corte d'appello territorialmente competente. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati	
gli atti per la prosecuzione del procedimento.	ricusati fannoparte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio di disciplina costituito presso la sede della corte d'appello più vicina, stabilita dal Consiglio nazionale determinata ai sensi dell'articolo 1 del decreto	
	legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 4. Il Consiglio di disciplina competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensioneo riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio di disciplina cui appartengono i componenti che hanno chiesto di	

721 201 2111 01 21111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. 5. Qualora, a seguito di astensione o ricusazione di uno o più componenti, un Collegio non fosse in grado di operare, il Consiglio di disciplina chiamato a decidere, ove autorizzil'astensione o ritenga legittima la ricusazione, assegna il fascicolo ad altro Collegio.
51 bis. Contenuto della decisione.
1. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare possono essere deliberati:
a) l'archiviazione;
b) il richiamo, non avente carattere di sanzione
disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili. Il
richiamo consiste nell'informare l'incolpato che la sua
condotta non è stataconforme alle norme deontologiche
e nel contestuale invito ad astenersi dal compiere
altre infrazioni e si applica quando il fatto contestato, pur se non scusabile, non è grave;
Se non seasabile, non e grave,

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
52. Sanzioni disciplinari. 1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente puòirrogare le seguenti sanzioni: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo; b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore aidue anni; c) la radiazione dall'Albo.	2. La sospensione consiste nell'impossibilità di	

 Sospensione cautelare. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione. 	 Sospensione cautelare. Se sono addebitati fatti disciplinarmente rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio della professione e quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, può essere disposta la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi, ed è esecutiva dalla datadella notifica all'interessato. La sospensione cautelare è comunque immediatamente disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva, di sentenza definitiva con cui è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. Fuori dai casi di cui al comma 3, l'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione. La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione. 	
 54. Sospensione per morosità. 1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, puòpronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal 	54. Sospensione per morosità. (SOPPRESSO) 1. Il Consiglio di disciplina, osservate le forme del procedimento disciplinare, puòpronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. p)o dall'articolo 29, comma 1, lett. h).	Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. p),o dall'articolo 29, comma 1, lett. h).		
2. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordinequando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.	2. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente dell'organo disciplinare decidente quando l'iscritto dimostri di aver pagato le		
55. Impugnazioni.	somme dovute. 54. Impugnazioni.		
1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte	1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51 52, 53 dal Consiglio di disciplina, può essere proposto ricorso al Consiglio di disciplina nazionale da parte		
dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.	 dell'iscritto destinatario del provvedimento e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione. 2. il ricorso proposto al Consiglio di disciplina nazionale ha efficacia sospensiva. 		
3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.	3. Il Consiglio di disciplina nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte lecircostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.		
56. Prescrizione dell'azione disciplinare.	55. Prescrizione dell'azione disciplinare.		
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che puòdar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.	 L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che puòdar luogo all'apertura del procedimento disciplinare. Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i qualisia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia adecorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento 		
	disciplinare interrompe ildecorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza diun nuovo termine prescrizionale quinquennale.		

57. Riammissione dei radiati.	56. Riammissione dei radiati	
1. Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può	1. Il professionista radiato dall'Albo o dallo speciale	
essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve		
risultareche il radiato ha tenuto, dopo la radiazione,		
condotta irreprensibile.	che il radiato ha tenuto, dopola radiazione, condotta	
	irreprensibile.	
	F7 Considered and afficient della consider	
	57. Cessazione degli effetti delle sanzioni	
	disciplinari diverse dallaradiazione.	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
	Gli effetti delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo di cui all'articolo		
	52, diverse dalla radiazione, possono essere dichiarati cessati, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro		
	illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta		
	irreprensibile, decorsi rispettivamente:		
	a) un anno dall'esecuzione, in caso di censura;		
	b) due anni dall'esecuzione, in caso di sospensione.		
	2. Gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni		
	disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della		
	cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della		
	censura e della sospensione loro irrogate mediante		
	istanza da presentarsi al Consiglio di disciplina		
	dell'Ordine competente decorsi i tempi prescritti dal comma 1. Il Consiglio didisciplina decide entro sessanta		
	giorni dalla presentazione dell'istanza.		
	3. In caso di accoglimento da parte del Consiglio di		
	Disciplina dell'istanza di cui al comma 2 cessa ogni		
	effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La		
	relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo		
	personale dell'iscritto, ma essa non dovrà essere riferita		
	o riportata in alcun documento o certificazione, salvo		
	che la richiesta provenga da una pubblica		
	amministrazione o dall'autorità giudiziaria; in tal caso		
	l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".		
	4. Nel caso in cui l'iscritto, nel corso del procedimento		
	avviato con l'istanza di cui al comma 2, sia sottoposto		
	ad altro procedimento disciplinare, il Consiglio di		
	disciplina sospende la procedura di riammissione		
	suddetta fino alla conclusione della procedura		
	disciplinare.		
	5. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si		
	esplicano su tutte le sanzioni già comminate con		
	provvedimento definitivo.		
	57-bis. Esercizio dell'azione disciplinare nei		
	confronti delle società traprofessionisti		
	1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, alle società tra		
	quanto compatibili, alic società tra		

professionisti iscritte nella sezione C dell'Albo.	
57 ter. Efficacia delle disposizioni del Capo V	
1. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione	
a seguito dell'emanazione del Regolamento di cui	
all'articolo 50, comma 1 da adottarsi entro xxx giorni	
dall'entrata invigore del presente articolo.	
Capo V bis	
Forme collettive di	
assicurazione e obbligo degli	
iscritti	
57-quater. Forme collettive di assicurazione e	
obbligo degli iscritti	

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
	1. Qualora il Consiglio nazionale eserciti la facoltà di cui all'articolo 29, lettera s), gli iscritti sono tenuti a stipulare polizza assicurativa aggiuntiva o integrativa per i rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali non coperti dalla polizza collettiva e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta. 2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornatiogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale.	
Capo VI Disposizioni transitorie	Capo VI Disposizioni transitorie e finali ⁵	
58. Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti. 1. A fare data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed iCollegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'articolo6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il Collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.	58. Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti. Identico	
59. Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti.	59. Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti.	
1. A fare data dal 1º gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, giàistituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente	Identico	


pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.		
60. Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubblichefunzioni. 1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo58, succedono in tutte le situazionigiuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai	60. Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubblichefunzioni. Identico	

⁵ Le disposizioni transitorie, di coordinamento e finali dovranno essere formulate a seconda dell'atto normativo con cui sarà realizzata la riforma dell'Ordinamento professionale.

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
soppressi Ordini dei dottori commercialisti ed ai Collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale. 2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettivee in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. 3. La successione nei processi non ne determina la interruzione. 4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e Collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizioneprevidenziale ed assistenziale. 5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini e dei Collegi, alla datadi cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confrontidella potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità. 6. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
nazionali dei dottori commercialistie dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.			

61. Costituzione dell'Albo unico.


- 1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, allacostituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.
- 2. Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo Ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.
- 3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarrà della Commissione di cui all'articolo 75.
- 4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono inseriti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.



TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti contenuti previsti dal comma 6 dell'articolo 34. 6. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di «dottore commercialista». Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di «ragioniere commercialista». 7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli Albi di cui al comma 6, egli verràiscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali. 8. Coloro che sono iscritti contestualmente agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo,il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2006 e comunicata alla Commissione di cui all'articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.		
1. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo. 2. Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformitàa quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto ministeriale 8ottobre 1996, n. 622 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e che, alla medesima data, non risultino iscritti nell'Albo.	62. Diritti quesiti. Identico	

63. Composizione dei Consigli dell'Ordine.


- 1. Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovràessere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.
- 2. Nel periodo transitorio, per la prima elezione dei consigli territoriali, in carica dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli Ordini dei dottori commercialisti e dai Collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla Commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative



TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1,lett. h) della legge 24 febbraio 2005, n. 34. 3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni a partire dal 1° gennaio2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili sarà effettuata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, all'atto della fissazionedella data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con il titolo di ragionierecommercialista e degli iscritti nella Sezione B Esperti contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.		

64. Prima elezione dei Consigli dell'Ordine.

- 1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insedierà il 1º gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la data per la convocazione delle Assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007.
- 2. I Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e i Presidenti dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui all'articolo 58, comma 1, convocano l'Assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata ai sensi del comma 1, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti.
- 3. La violazione del termine di cui al comma 2 è accertata dal Ministro della giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.
- 4. Per il periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine, ai sensi dell'articolo 63.
- 5. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo alla carica di Presidenteè riservato ai dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo e la carica di Vicepresidente è riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialistidell'Albo.
- 6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini avviene con le stesse modalità di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.
- 7. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell'ordine non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.



TESTO VIGENTE		
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	POZZA DDODOSTA OO OE 2024	PROPOSTE ADC Nazionale
D.Lgs. 28 glugilo 2005, ii. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
8. La presentazione delle candidature, da effettuare		
almeno trenta giorni primadell'Assemblea, sarà fatta		
sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei		
consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri		
ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro		
collegate a soli fini programmatici.		
9. È consentito candidarsi in una sola lista, pena		
l'ineleggibilità del candidato presentein più liste.		
10. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri		
dottori commercialisti avrannoun numero di candidati		
pari a quello dei membri riservati ai dottori		
commercialisti, aumentato di cinque.		
11. Le liste delle candidature per l'elezione dei		
consiglieri ragionieri commercialisti avranno un		
numero di candidati pari a quello dei membri		
riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di		
cinque.		
12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori		
commercialisti avranno, oltre alcontrassegno o al motto,		
l'indicazione del Presidente candidato; quelle per		
l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti		
avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione		
del Vicepresidente candidato.		
13. È consentito votare per i candidati di una sola lista.		
14. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di		
esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di		
preferenze non superiore a quello dei componenti da		
eleggere, escluso il Presidente per la lista dei dottori		
commercialisti ed il Vicepresidente per la lista dei		
ragionieri commercialisti. In assenza di preferenze		
espresse, si considera espressa preferenza, fino al		
massimo dei consiglieri da eleggere escluso il Presidente		
ed il Vicepresidente, per i primi candidati in ordine di		
lista.		
15. Alla lista che avrà conseguito il maggior numero di		
voti validi verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi,		
arrotondati per eccesso. I seggi restanti verranno		
attribuiti allalista che si collocherà seconda per numero		
di voti validi conseguiti.		


16. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero dipreferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, sarà preferito ilcandidato che precede nell'ordine della lista.		
65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.	65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.	
1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo		
si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per		
l'elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono		
in ogni caso.		
2. Nelle assemblee successive alla prima, alla		
convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il		
Presidente del Consiglio dell'Ordine.		
3. Per il restante periodo transitorio, il Consiglio dura in carica quattro anni.		
canca quatti o anni.		

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
4. Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento trale liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.	Identico	
5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.		
6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di		
ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di		
cui al comma 5, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine deidottori commercialisti ed esperti contabili.		
7. Gli iscritti nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non sono convocati con l'avviso dicui al comma precedente qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini		
dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalità di cui		
all'articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5. 8. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri		
esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato ditre.		
66. Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine.	66. Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine.	
1. Fatti salvi il Presidente e il Vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un Segretario ed un	Identico	
Tesoriere. 2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10.		

67. Composizione del Consiglio nazionale.

- 1. I membri del Consiglio nazionale sono eletti in numero di ventuno dai Consigli degliOrdini territoriali. La maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti.
- 2. Per la prima elezione del periodo transitorio che darà luogo all'elezione del Consiglionazionale per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli Ordini dei dottori commercialistie dai Collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della


giustizia, coadiuvato dalla Commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misuraproporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla




TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsionidi cui all'articolo3, comma 1, lett. h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34			
3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamenteai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti sarà effettuata dal Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell'Ordine, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di			

68. Elezione del Consiglio nazionale.

- 1. A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine dei dottori commercialistied esperti contabili, svolta ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della Giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva al 30 novembre 2007.
- 2. Il Presidente di ciascun Consiglio dell'Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giornodeterminato ai sensi del comma 1.
- 3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali.
- 4. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzionidi cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almenodieci anni in Albi di Ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione.
- 5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dalprevigente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale
- di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e



TESTO VIGENTE		
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	POZZA DDODOSTA OO OE 2024	PROPOSTE ADC Nazionale
D.Lgs. 28 glugilo 2005, ii. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
dall'indicazione del Vicepresidente che capeggia la lista,		
con un numero di candidati pari alla quota spettante		
aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle		
proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà		
essere formata da candidati iscritti da almenodieci anni		
in Albi di Ordini appartenenti ad almeno due regioni		
dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,		
Trentino- Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale		
(Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e		
Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare		
(Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e		
Sardegna).		
6. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui		
all'articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva		
l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi		
rappresentativi territoriali o nazionali cessati.		
7. Le liste dovranno essere depositate presso il		
Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle		
previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni		
prima della datafissata per le elezioni. La violazione delle		
predette disposizioni comporta la esclusione dalla procedura elettorale.		
8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature saràfatta sulla base di		
liste distinte per l'elezione dei consiglieri dottori		
commercialisti e deiconsiglieri ragionieri commercialisti,		
eventualmente fra loro collegate a soli fini		
programmatici.		
9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'Ordine		
esprime un voto per una lista dicandidati provenienti		
dall'Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una		
lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e		
periti commerciali. È consentito votareper i candidati di		
una sola lista.		
10. Ai fini dell'espressione dei voti di cui al comma		
precedente, i componenti il Consiglio dell'Ordine		
provenienti dal previgente Albo dei dottori		
commercialisti votano per liste di professionisti		



TESTO VIGENTE		
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
D.Egs. 20 glagilo 2005, ii. 155	BOZZA FROFOSTA 09:03:2024	PROPOSIL ADO Nazionale
qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello,		
che la presiede, e da due professionisti.		
14. La commissione di cui al comma 13, verificata		
l'osservanza delle norme di legge, proclama eletti i		
candidati della lista di professionisti provenienti dal		
previgente Albo deidottori commercialisti e i candidati		
della lista di professionisti provenienti dal previgenteAlbo		
dei ragionieri che, al termine delle votazioni hanno		
ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi		
nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori		
commercialistied esperti contabili.		
15. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel		
Bollettino ufficiale del Ministero dellagiustizia.		
16. Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo		
dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e quattro anni		
per il restante periodo transitorio.		
17. Nel periodo transitorio, l'insediamento del Consiglio		
nazionale avviene a data fissa il 1º gennaio 2008 ed il		
1° gennaio 2013.		
18. Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei		
componenti il Consiglio nazionalecon il titolo di dottore		
commercialista ed una lista per l'elezione dei		
componenti il Consiglio nazionale con il titolo di		
ragioniere commercialista possono essere collegate tra		
loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato		
espressamente al momento della presentazione delle		
liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste		
stesse.		
19. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono		
sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.		
20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore		
commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di		
ragioniere commercialista che avranno consequito il		
maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni		
ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di		
cui al precedente comma, verrà attribuita la rispettiva		
quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori		
commercialisti ed esperti contabili.		

21. Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.		
69. Cariche elettive del Consiglio nazionale. 1. Fatti salvi il Presidente e il Vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un Segretario ed un tesoriere. 2. Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. 3. Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio	69. Cariche elettive del Consiglio nazionale.	



TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti,seguendo l'ordine delle rispettive liste. 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglionazionale. 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68. 6. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.	Identico	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70. Insediamento dei nuovi organi direttivi locali	
nazionali. 1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti edesperti contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.	e nazionali. Identico	


71. Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti. 71. Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti.

- 1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:
- a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;
- b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- 2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:

giuridico dei tirocinanti. Identico

TESTO VIGENTE		• • · · · · ·
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle		
lauree in scienze dell'economia e della gestione		
aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in		
scienze economiche;		
b) diploma universitario conseguito a seguito di un		
corso di studi specialistici delladurata triennale, secondo		
l'ordinamento previgente ai decreti emanati in		
attuazione dell'articolo17, comma 95, della legge 15		
maggio 1997, n. 127.		
3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già		
effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento		
è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.		
4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino		
avere già validamente svolto il periodo di tirocinio		
previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori		
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono		
ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione		
professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo,		
purché siano in possesso di:		
a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S,		
classe delle lauree specialistiche in scienze		
dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle		
lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;		
b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di		
economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche		
conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti		
emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della		
legge 15 maggio 1997, n. 127;		
c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito		
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in		
attuazione dell'articolo17, comma 95, della legge 15		
maggio 1997, n. 127.		
5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino		
avere già validamente svolto il periodo di tirocinio		
previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori		
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono		
ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione		
professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo,		



TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC	ADC Nazionale
a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista edi ragioniere e			
perito commerciale, Disciplinati rispettivamente con			
decreto ministeriale24 ottobre 1996, n. 654, e decreto			
ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 entrambi del			
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.			
72. Procedimenti disciplinari pendenti alla data	72. Procedimenti disciplinari pendenti alla data		
di istituzione dei nuoviOrdini.	di istituzione dei nuoviOrdini.		
1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31			
dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i			
Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso	* I		
i Consigli deiCollegi dei ragionieri e periti commerciali	Identico		
vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti			
contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a			
seguito della unificazione dei due Albi professionali.			
2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a			
proseguire nel procedimento; potrà riesaminare			
integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire			
l'incolpato prima della comminazione della sanzione.			
3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31			
dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il			
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali			
vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei			
dottori commercialisti e degli esperti contabili.			
4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà tenuto			
a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare			
integralmente i fatti.			
73. Azione disciplinare per fatti commessi	73. Azione disciplinare per fatti commessi		
anteriormente alla istituzione deinuovi Ordini.	anteriormente alla istituzione deinuovi Ordini.		
1. Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e			
degli esperti contabili è competente a procedere Disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti	Identico		
da essicommessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve	identite		
le norme in materia di prescrizione.			

74. Proroga degli organi elettivi.	74. Proroga degli organi elettivi.	
1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli		
nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti		
e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di		
entratain vigore del presente decreto.		
2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire	Identico	
nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso,		
gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre		
2007.		
75. Commissione ministeriale.	75. Commissione ministeriale.	
1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una		
commissione composta di settemembri nominati con		
decreto del Ministro della giustizia entro centottanta		
giorni dalla		

TESTO VIGENTE		
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei		
dottori commercialisti e, tra questi, il Presidente del		
Consiglio nazionale che assume le funzioni di	Identico	
Vicepresidente della commissione. Tre componentisono		
designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti		
commerciali, tra i quali il Presidente del Consiglio		
nazionale. 2. Presiede la commissione un magistrato, con qualifica		
non inferiore a quella di magistrato di appello, designato		
dal Ministro della giustizia.		
3. La commissione esercita le funzioni ad essa		
assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto		
svolgimento delle procedure di unificazione degli Albi e coadiuva il Ministrodella giustizia per le determinazioni		
necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui		
al presente decreto.		
4. Gli oneri per il funzionamento della commissione		
sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto		
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro		
dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei		
ragionieri e periti commerciali, che provvedono		
congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi		
dell'ufficio di segretariato.		
Capo VII Disposizioni finali e di	Capo VII Disposizioni finali e di	
coordinamento	coordinamento	
76. Abrogazioni.	76. Abrogazioni.	
1. Sono abrogati il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ed		
il D.P.R. 27 ottobre 1953, n.1068.	Identico	
77. Notificazioni e comunicazioni.	77. Notificazioni e comunicazioni.	
1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera		
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta		
elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera	Identico	
raccomandata ovvero posta elettronica con firma	Identico	

digitale.		
78. Disposizioni di coordinamento.	78. Disposizioni di coordinamento.	
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i richiami agli		
«iscritti negli Albi dei dottori commercialisti» o ai		
«dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti		
negli Albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai		
«ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle		
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del		
presente decreto, si intendono		
riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.		

TESTO VIGENTE D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139	BOZZA PROPOSTA 09.05.2024	PROPOSTE ADC Nazionale
2. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. 3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei «dottoricommercialisti» ed agli iscritti negli Albi dei «ragionieri e periti commerciali». 4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali «dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.		